



Presidenza del Consiglio dei Ministri

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 8, comma 4, lettera d2), ove dispone che i poteri di vigilanza devono comprendere l'emaneazione di direttive sull'attività amministrativa e sulla gestione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 7, comma 6;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 4 recante "indirizzo politico- amministrativo. Funzioni e responsabilità", comma 1, laddove prevede le funzioni di indirizzo politico-amministrativo che spettano agli organi di governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale la Sig.ra Valentina Vezzali è nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, con il quale è attribuita alla Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali la delega di funzioni in materia di sport;

CONSIDERATO che, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di sport, con particolare riferimento a nomine, designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni agli organi di governo, si ritiene necessario impartire delle direttive al Dipartimento per lo Sport per assicurare la massima trasparenza nella individuazione di soggetti dotati di elevata professionalità e ed adeguata specializzazione

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

in materia di istituzione di elenchi di soggetti

Art.1

Istituzione elenco

1. Il Dipartimento per lo sport istituisce un elenco di soggetti in possesso dei necessari requisiti di legge per ricoprire incarichi in collegi, commissioni o comitati per l'espletamento delle suddette funzioni.

2. Il Dipartimento per lo sport, attraverso appositi avvisi pubblici, è autorizzato ad acquisire le dichiarazioni di disponibilità di soggetti di elevata qualificazione professionale o di alto profilo manageriale per l'inserimento nell'elenco dei professionisti, suddiviso in più sezioni, dal quale verranno individuati i candidati a ricoprire incarichi nei collegi, commissioni o comitati di volta in volta indicati dall'Autorità medesima.

3. L'iscrizione nell'elenco è condizione necessaria per poter essere individuati come candidati agli incarichi sopra indicati. Le dichiarazioni di disponibilità sono inviate al Dipartimento per lo sport,

secondo le modalità indicate negli avvisi pubblicati.

4. Il Dipartimento verifica la regolarità della trasmissione delle dichiarazioni di disponibilità e provvede a dare comunicazione della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e dell'avvenuta iscrizione nell'elenco.

5. Gli iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali modifiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti. Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione o di rinnovo. La verifica di non veridicità della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione o l'immediata cancellazione dall'Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. A seguito del controllo ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all'interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, procede alla cancellazione degli iscritti dall'Elenco nazionale.

Art. 2

Requisiti generali e specifici

1. L'iscrizione nell'elenco può essere richiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge;

b) godere dei diritti civili e politici e non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

c) essere in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche, ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti o di un titolo di studio superiore, ritenuto adeguato rispetto all'incarico da ricoprire;

d) aver acquisito un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, o economiche, o finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali al comparto sportivo;

- funzioni amministrative, svolte in posizioni dirigenziali o in posizioni per l'accesso alle quali è previsto il possesso del diploma di laurea, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni,

operanti in settori attinenti a quello sportivo;


e) per determinate funzioni, essere iscritti in Registri ed Albi previsti dalle normative vigenti.

2. Il Dipartimento per lo sport provvede, inoltre, ad indicare eventuali requisiti specifici, che integrano i requisiti generali, a seconda dell'incarico da conferire in collegio, commissione o comitato in relazione al quale pubblica l'avviso e ad aggiornare l'elenco annualmente, mediante avviso pubblico.

Roma, 11 giugno 2021

Il sottosegretario

Valentina Vezzali

A handwritten signature in black ink, reading "Valentina Vezzali". The signature is written in a cursive style and is positioned below the printed name.